

STATUTO della CAMERA PENALE di PESCARA  
(così come modificato alla Assemblea Ordinaria dei Soci in data 24/05.2013)

**COPIA stralcio PER PUBBLICAZIONE SITO INTERNET**  
**www.camerapenalepescara.it**

**ARTICOLO 1** – Risulta costituita fin dal 22 gennaio 1993 la “Camera Penale di Pescara”.

**ARTICOLO 2** – La Camera Penale di Pescara, con sede nel Palazzo di Giustizia, via Lo Feudo n.1 di Pescara, stanza B.128, aderisce alla Unione delle Camere Penali Italiane ed ha i seguenti scopi:

- a) Operare affinché i diritti e le prerogative dell’avvocatura, libera e indipendente, siano sempre garantiti, in conformità ai principi dell’ordinamento costituzionale e delle convenzioni internazionali;
- b) Partecipare alle iniziative dell’Unione delle Camere Penali Italiane e degli altri organismi rappresentativi volte a conseguire una migliore giustizia sociale e ad attuare i principi del giusto processo in Italia e nel mondo;
- c) Tutelare il prestigio della classe forense, salvaguardare il ruolo del difensore penale, curare gli interessi dell’avvocatura in generale;
- d) Stabilizzare la scuola di formazione e qualificazione dell’avvocato penalista e organizzare con continuità convegni, dibattiti, incontri, corsi formativi e di aggiornamento, interscambi con associazioni professionali di altre nazioni e promuovere ogni altra iniziativa culturale ritenuta utile sul piano professionale e scientifico.

**ARTICOLO 3** – Sono organi della Camera Penale:

- l’Assemblea degli iscritti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Presidente Vicario del Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri.

**ARTICOLO 4** – L’Assemblea degli iscritti è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo e si riunisce, in via ordinaria, nel mese di dicembre di ogni anno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei soci o su decisione del Consiglio Direttivo.

Spetta all’Assemblea:

- eleggere, con voto segreto, i componenti del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri;
- determinare l’ammontare delle quote associative anche in riferimento alla quota annuale di iscrizione all’Unione delle Camere Penali Italiane;
- approvare il bilancio annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- modificare il presente statuto.

L’Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti.

Per la modifica del presente Statuto e del Regolamento è richiesta – sia in prima che in seconda convocazione – la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci iscritti e in regola con il pagamento delle quote sociali.

**ARTICOLO 5** – il Consiglio Direttivo è composto di avvocati iscritti all'Associazione da almeno un anno ed eletti ogni due anni dall'Assemblea in misura di un componente per ogni venti iscritti o frazione di venti superiore a cinque. In nessun caso il numero dei componenti del Consiglio può essere inferiore a cinque.

Ogni socio può votare tanti candidati quanti sono i membri da eleggere. Sono proclamati eletti i soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il più anziano iscritto all'Albo dell'Ordine Forense di Pescara, e in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo, convocato entro un mese dalla sua elezione dal Consigliere anziano che lo presiede, elegge il Presidente, il Presidente Vicario, il Segretario e il Tesoriere nonché il Presidente del Comitato di Gestione della Scuola Territoriale e, su proposta di quest'ultimo, i membri del Comitato stesso, a scrutinio segreto e a maggioranza dei suoi componenti, nominano altresì i responsabili degli osservatori territoriali istituiti dall'U.C.P.I., Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del Presidente o del Presidente Vicario e della metà degli altri componenti. Ad ogni seduta del Consiglio vengono invitati tutti gli avvocati che hanno rivestito la carica di Presidente negli anni precedenti, ma senza diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, con voto palese, su proposta del Presidente e di ciascuno dei singoli componenti.

Il Consiglio predispone bilanci annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea curando di predisporre separatamente la contabilità riguardante l'attività della Scuola. Si occupa della gestione economica – patrimoniale della Camera, delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci e assolve, pre la realizzazione degli scopi dell'associazione, tutti gli altri compiti previsti dal Regolamento approvato nel 1993, da ritenersi parte integrante del presente atto come allegato B.

**ARTICOLO 6** – Il Presidente dura in carica due anni e può essere confermato nella carica una sola volta, ha la rappresentanza della Camera, cura i rapporti con gli Ordini Forensi, le altre Camere Penali, l'Unione delle Camere Penali Italiane e le altre associazioni professionali. Convoca con preavviso di almeno 15 giorni e presiede l'Assemblea degli iscritti e il Consiglio Direttivo. Esercita tutte le prerogative che gli derivano dalla stabilizzazione della Scuola di Formazione e qualificazione in conformità al regolamento pure allegato sub C. In caso di impedimento, il Presidente viene sostituito per tutta la durata dell'impedimento stesso dal Presidente Vicario che si limita a svolgere unicamente le prerogative e le attività ritenute urgenti e non procrastinabili dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri è composto da un magistrato o da un docente universitario iscritto alla camera Penale, che lo presiede, e da due soci appartenenti all'Albo degli Avvocati. Dura in carica due anni e decide collegialmente e inappellabilmente su eventuali reclami proposti dagli interessati avverso le deliberazioni del Consiglio

Direttivo concernenti le ammissioni e le esclusioni di soci, nonché sulle altre questioni controverse contemplate dal Regolamento surrichiamato.

Firmato in Pescara il 04.03.2008

GALASSO MERCURIO

DOMENICO RUSSI

ANNALISA CETRULLO

FILOMENA MANCINELLI

GIULIANO MILIA

Dr. FRANCESCO ANCHINI NOTAIO.